



# INCONTRO E CONFRONTO:

---

## **SPORT DILETTANTI: LA RIFORMA VERSO IL DEBUTTO**

Intervengono: Federico Loda – Dottore Commercialista

Giorgio Pasetto – Presidente Fondazione Bentegodi

Leonardo Ambrosi – Tributarista

Matilde Ambrosi – Consulente del Lavoro

Verona, 24 gennaio 2023



# Sport dilettanti: la Riforma verso il debutto

Verona, 24 gennaio 2023

**PREMESSA  
IL QUADRO ANTE  
RIFORMA**

PRINCIPI GENERALI  
VOLONTARIATO E  
LAVORO

FIGURA E  
INQUADRAMENTO  
LAVORATORE SPORTIVO

TRATTAMENTO FISCALE  
E CONTRIBUTIVO

SEMPLIFICAZIONI



LAVORO SPORTIVO  
PROFESSIONISTICO  
Legge n.91/1981

REDDITI DIVERSI : art. 67 comma 1, lett.m) TUIR

PRESTAZIONE SPORTIVA NEL SETTORE  
DILETTANTISTICO:  
GIOCO o LAVORO?



**Art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi ... *se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente .....***

**comma 1 lett. m) T.U.I.R.**

« le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ..... erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»

«Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» introdotto dall'art. 90, Legge n. 289/2002

**art. 69, comma 2 T.U.I.R.** come aggiornato dal comma 367 L. 27/12/2017 n. 205

“Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro** .

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E del 11/4/2014



# evoluzione normativa

**Legge 80/1986 art.1**  
**indennità di trasferta e i rimborsi forfettari** di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in MANIFESTAZIONI

franchigia invalicabile

**Legge 133/1999 art. 25**  
**compensi comunque denominati**, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari

franchigia invalicabile

oltre soglia  
=redditi da  
lavoro

Legge n.342/2000 art. 37 in vigore **dal**  
**1.1.2000**

**Tutti** i compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari a prescindere dall'importo sono qualificati come **redditi diversi**.

La soglia si riferisce esclusivamente all'imponibilità fiscale

**D.M. 15 marzo 2005 adeguamento delle categorie di lavoratori da iscrivere all'Enpals**  
20) istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere;  
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;  
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche

**Legge n. 289/2002 art. 90**  
estensione del regime dei compensi sportivi alle **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionali**

**Art. 35 D.L. n. 207/2008**  
Interpretazione autentica  
sono comprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva



## Il recente orientamento della Corte di Cassazione

La sezione Lavoro della Cassazione tra dicembre 2021 e febbraio 2022 ha pubblicato una quarantina di decisioni, tutte conformi, che consolidano l'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione del regime dei compensi per istruttori e addetti agli impianti sportivi enunciando un importante

### principio di diritto

- vincolante per il giudice di rinvio
- linea guida fondamentale per tutti sull'interpretazione dell'art. 67 comma 1 lettera m) TUIR



**SOLO PRESTAZIONI VOLONTARISTICHE AMATORIALI NON LAVORATIVE**



# Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

l'art. 67 TUIR non include all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività sportive dilettantistiche


L'art.67 comma 1 lett. m) costituisce un'**eccezione** rispetto all'obbligo contributivo previdenziale. Non sono soggette agli obblighi contributivi predetti le prestazioni relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica **a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri la sussistenza delle seguenti condizioni:**

1. devono essere rese a favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come **dilettantistiche**, ma che in concreto posseggono tale **requisito di carattere sostanziale**, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. non devono consistere in attività svolte in relazione a prestazioni di **lavoro autonomo**, dipendente o coordinato e continuativo e comunque con carattere di **professionalità**;
3. devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, inclusa la didattica, la formazione e l'assistenza *e in ragione del **vincolo associativo** esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando **esclusa** la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'**assunzione** di un distinto **obbligo personale**.*



# Sport dilettanti: la Riforma verso il debutto

Verona, 24 gennaio 2023





## Legge 8 agosto 2019 n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

### PRINCIPI E OBIETTIVI

Garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico**

e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport.**

l'art.5 comma 1 lettera b), riconosciuto il *principio della specificità dello sport nonché il principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico* si prefigge:

- alla lett. c) di **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- alla lett. f) di **disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale** per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- alla lett. i) di dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.



**Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.3 6**

**+ DECRETO CORRETTIVO approvato 28.9.2022 (testo pubblicato in G.U. n. 256 del 2.11.2022)**

**la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1.1.2023**

attuazione dell'art.5 Legge 8 agosto 2019 n. 86 recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di** enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di **lavoro sportivo**

*ART. 25 comma 1-bis La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport*

LAVORO SPORTIVO  
PROF. DILETTANTISTICO  
1/81

REDDITI DIVERSI : art.67 (lett.m) TUIR

~~PRESTAZIONE SPORTIVA NEL SETTORE  
DILETTANTISTICO:  
GIOCO o LAVORO?~~

# PRESTAZIONI SPORTIVE

---

## TITOLO GRATUITO



**VOLONTARI**

solo rimborso spese documentate

**AMMINISTRATIVI**

## TITOLO ONEROSO



- **LAVORATORI SPORTIVI**
- **COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI**
- **ALTRI**



**VOLONTARI**  
solo rimborso  
spese

**LAVORATORI SPORTIVI**  
COMPENSO  
< 15.000

**LAVORATORI**  
**SPORTIVI**  
COMPENSO  
> 15.000

**LAVORATORI SPORTIVI**  
compenso < 5.000

**CO.CO.CO.**  
Amministrativo gestionali

**ALTRI**  
lavoratori comuni

ASSOCIAZIONI E SOCIETA'  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici  
CONI, CIP, SPORT E SALUTE

## ART. 29 VOLONTARI SPORTIVI



- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'** rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**

# ART. 29 VOLONTARI SPORTIVI

Associazioni e società  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici  
CONI, CIP, SPORT E SALUTE

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- INCOMPATIBILITA'
- ASSICURAZIONE RC



ART.67  
comma1  
lett.m)  
TUIR  
ABROGATO

esclusivamente le spese  
documentate relative a  
vitto  
alloggio  
viaggio  
trasporto  
sostenute in occasione di prestazioni  
effettuate fuori dal territorio  
comunale di residenza del percipiente

tali rimborsi non concorrono a  
formare il reddito del percipiente



# ART. 29 VOLONTARI SPORTIVI

Associazioni e società  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici  
CONI, CIP, SPORT E SALUTE

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'**
- ASSICURAZIONE RC



le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente sportivo di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva



# ART. 29 VOLONTARI SPORTIVI

Associazioni e società  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici  
CONI, CIP, SPORT E SALUTE

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'** rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**



## DECRETO ATTUATIVO


per individuare  
meccanismi assicurativi semplificati,  
con polizze anche numeriche +  
disciplina controlli

(rinvio art. 18 comma 2 del  
D.Lgs. n. 117/17)



# Sport dilettanti: la Riforma verso il debutto

Verona, 24 gennaio 2023



# ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO



## CHI

- **soggetti qualificati** →
- esercita attività sportiva verso corrispettivo
- senza distinzione di genere
- indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

ATLETA  
ALLENATORE  
ISTRUTTORE  
DIRETTORE TECNICO  
DIRETTORE SPORTIVO  
PREPARATORE ATLETICO  
DIRETTORE DI GARA

OGNI ALTRO TESSERATO  
CHE SVOLGE MANSIONI  
NECESSARIE ALLO  
SVOLGIMENTO  
DELL' ATTIVITA' SPORTIVA

SULLA BASE DEI  
REGOLAMENTI DEGLI  
ENTI AFFILIANTI

SONO ESCLUSE MANSIONI DI  
CARATTERE AMMINISTRATIVO-  
GESTIONALE

# ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO



**NON SONO  
LAVORATORI SPORTIVI**

**CUSTODI**

**ADDETTI ALLE PULIZIE**

**MANUTENTORI**

**ADDETTI BAR/NEGOZIO**

altri soggetti che svolgono  
mansioni non comprese  
nei regolamenti

**SI APPLICANO NORME  
COMUNI SUL LAVORO**

**COLLABORATORI  
AMMINISTRATIVO –  
GESTIONALI**

**SEGRETERIA**


**TRATTAMENTO  
DIFFERENZIATO**

# ART. 25 LAVORATORE SPORTIVO



**COME**

**ricorrendone i presupposti**



- **lavoro subordinato**
- **lavoro autonomo**
- **collaborazione coordinata e continuativa**



## lavoro subordinato

- oggetto della prestazione è **l'energia lavorativa** che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro
- sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro
- assoggettamento gerarchico

## lavoro autonomo

oggetto della prestazione è **l'opera/il servizio**

cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia ed a proprio rischio

➤ **lavoro parasubordinato**

personalità,

continuità

coordinazione: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente

(Cass.civ.,sez.lav.,n.5698/2002)

modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti

(L.81/2017 Jobs Act autonomi)



## art. 26 - disciplina del lavoro subordinato

disciplina speciale che ricalca la Legge n.91/1981:

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

**DISCIPLINA UNITARIA  
TUTTI I LAVORATORI  
SPORTIVI SUBORDINATI**



PER TUTTI  
Art.409 comma 1, n. 3 cpc

## collaborazioni coordinate e continuative

- prestazione prevalentemente personale
- **autonoma** organizzazione del lavoro
- modalità di **coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti**

ALTRIMENTI se organizzate dal committente



si applica *ex lege* la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

(art.2 D.Lgs. n.81/2015)



ASD/SSD  
CONI FSN DSA EPS  
art.2 comma 2 lett. d)  
D.Lgs. n. 81/2015

## collaborazioni coordinate e continuative

collaborazioni rese per **fini istituzionali etero organizzate**

deroga al principio generale RIPRISTINATA DAL CORRETTIVO



NON si applica *ex lege* la disciplina del rapporto di lavoro subordinato



## collaborazioni coordinate e continuative

AREA DILETTANTISMO  
ART. 28 D.Lgs. n.36/21

### **PRESUNZIONE CO.CO.CO.**

- a) durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive**
- b) prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva



## collaborazioni coordinate e continuative

AREA DILETTANTISMO  
ART. 28 D.Lgs. n.36/21

**Come si calcolano le 18 ore?**

**IN TERMINI ASSOLUTI  
LIMITE MASSIMO  
SETTIMANALE**

**COME MEDIA  
MENSILE O ANNUALE**



# collaborazioni coordinate e continuative

AREA DILETTANTISMO  
ART. 28 D.Lgs. n.36/21

## **PRESUNZIONE RELATIVA**

- ammette le prova contraria, a carico di chi intende far valere una diversa qualificazione del rapporto
- è possibile accordarsi per un inquadramento diverso
- è possibile stipulare co.co.co. per prestazione di durata maggiore



in questo caso non opera la presunzione

onere di dimostrare la natura genuinamente autonoma della prestazione spetta al committente

valutare opportunità di certificare il contratto di lavoro



## DIPENDENTI PUBBLICI – art. 25 comma 6

Possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro,  
fatti salvi gli obblighi di servizio,

ATTIVITA' GRATUITA = inquadramento del **volontario** sportivo  
previa **comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza

ATTIVITA' RETRIBUITA = inquadramento **lavoratore** sportivo autonomo o co.co.co. area dilettantismo  
previa **autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza

PREMI per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive

# art. 37 attività amministrativo-gestionale



ASD/SSD  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici

ART.67  
co.1 lett.m)  
TUIR  
ABROGATO

- I collaboratori di segreteria **non sono lavoratori sportivi** (mansioni escluse dall'art.25)



non applicano disciplina dei contratti sportivi

- se dipendenti non applicano contratto sportivo ex art. 26 ma norme diritto comune
- se co.co.co. non applicano la presunzione del contratto fino a 18 ore

# art. 37 attività amministrativo-gestionale



ASD/SSD  
FSN, DSA, EPS anche  
paralimpici


ART.67  
co.1 lett.m)  
TUIR  
ABROGATO

- franchigia fiscale fino a 15.000 (tutti)
- possono stipulare co.co.co. ex art. 409 comma 1 n. 3 cpc, *ricorrendone i presupposti*
- co.co.co. applicano **speciale trattamento tributario e fiscale** del lavoro sportivo area dilettantismo
  - esenzione contributiva fino a 5.000
  - riduzione contributiva primi 5 anni
  - franchigia fiscale fino a 15.000
- *si ritiene ammissibile anche la co.co.co. **etero organizzata** in deroga in quanto svolgono attività a fini istituzionali (anche se non sono qualificati come lavoratori sportivi in senso stretto)*



# Sport dilettanti: la Riforma verso il debutto

Verona, 24 gennaio 2023





## art.36 co.6 - trattamento tributario

rinvio alla disciplina del TUIR, per tutto quanto non previsto dal decreto

I compensi da **lavoro sportivo** nel settore dilettantistico +  
**prestazioni amministrativo-gestionali** quale che sia la tipologia del rapporto

**soglia di esenzione fino a 15.000 euro**

concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla  
**parte eccedente**

esclusivamente a fini fiscali



## art.36 co.6 – *bis* - trattamento tributario

rinvio alla disciplina del TUIR, per tutto quanto non previsto dal decreto

all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia

### **AUTOCERTIFICAZIONE**

attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

# inquadramento dei P R E M I

ART.67 co.1  
lett.m) TUIR

ABROGATO

- somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive
  - erogati da : CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD
  - si applica art. 30 DPR n.600/73
- ↓
- non sono redditi da lavoro
  - non sono soggetti a contribuzione
  - non concorrono alla formazione del reddito (*non si sommano*)
  - scontano ritenuta del 20% a titolo di imposta, al momento dell'erogazione



## art. 34 – trattamento assicurativo

### **assicurazione contro gli infortuni**

#### ➤ **dipendenti e co.co.co.**

assicurazione INAIL + decreto attuativo per determinazione premio assicurativo

non sono previste fasce di esenzione

#### ➤ **volontari**

assicurazione art. 51 L.289/2002 + RC volontari



## art. 35- trattamento pensionistico

subordinati (tutti) + autonomi e  
co.co.co. settore professionistico



Fondo Pensione lavoratori sportivi  
**INPS** – ex Fondo pensione sportivi  
professionisti

autonomi e co.co.co. settore  
dilettantistico



Gestione separata INPS  
trattamento agevolato



## art. 35- trattamento pensionistico area dilettantismo

autonomi e co.co.co.  
+ amministrativo-gestionali

- gestione separata INPS
- aliquota contributiva 25% + aliquote aggiuntive (1,23%-2,03%) **tutele assistenziali** [*disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari*]
- aliquota contributiva 24% (lavoratori già assicurati)
- **esenzione totale fino a euro 5.000 annui**
- **riduzione 50% imponibile contributivo per i primi 5 anni**  
(fino al 31.12.2027)



## SIMULAZIONE 1\* – CO.CO.CO. PRIMI 5 ANNI

<b>COMPENSO LORDO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>contrib. prev e ass.</b>	-	726,50	1.453,00	2.179,50
a carico collaboratore 1/3	-	242,17	484,33	726,50
a carico committente 2/3	-	484,33	968,67	1.453,00
<b>Inail totale</b>	<b>240,00</b>	<b>480,00</b>	<b>720,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Irpef e Addizionali</b>	-	-	-	1.281,50
<b>netto collaboratore</b>	<b>4.920,00</b>	<b>9.597,83</b>	<b>14.275,67</b>	<b>17.672,00</b>
<b>costo committente</b>	<b>5.160,00</b>	<b>10.804,33</b>	<b>16.448,67</b>	<b>22.093,00</b>

\* Inail ipotesi 48/1000 - Addizionali Regionali e Comunali Lazio e Roma



## SIMULAZIONE 2\* – CO.CO.CO. dal 1.1.2028

<b>COMPENSO LORDO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>contrib. prev e ass.</b>	-	1.351,50	2.703,00	4.054,50
a carico collaboratore 1/3	-	450,50	901,00	1.351,50
a carico committente 2/3	-	901,00	1.802,00	2.703,00
<b>Inail totale</b>	240,00	480,00	720,00	960,00
<b>Irpef e Addizionali</b>	-	-	-	1.281,50
<b>netto collaboratore</b>	<b>4.920,00</b>	<b>9.389,50</b>	<b>13.859,00</b>	<b>16.967,00</b>
<b>costo committente</b>	<b>5.160,00</b>	<b>11.221,00</b>	<b>17.282,00</b>	<b>23.343,00</b>

\* Inail ipotesi 48/1000 - Addizionali Regionali e Comunali Lazio e Roma




## SIMULAZIONE 3 – PROFESSIONISTA FORFETTARIO

PRIMI 5 ANNI				
COMPENSO LORDO	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
contrib. prev e ass.	-	686,50	1.373,00	2.059,50
imposta sostitutiva 5%	-	-	-	195,00
DOPO 5 ANNI				
COMPENSO LORDO	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
contrib. prev e ass. (dal 1.1.2028)	-	1.311,50	2.623,00	3.934,50
imposta sostitutiva 15% (dopo 5 anni)	-	-	-	585,00



# Sport dilettanti: la Riforma verso il debutto

Verona, 24 gennaio 2023



RAPPORTO DI LAVORO  
SPORTIVO  
AREA DILETTANTISMO  
CO.CO.CO.



## art. 28 - semplificazioni

### **NUOVE FUNZIONI DEL RAS (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche)**

- 1. COMUNICAZIONE PREVENTIVA SERVIZI PER L'IMPIEGO  
= COMUNICAZIONE AL RAS  
compenso < 5.000 escluso (??)**
- 2. TENUTA LIBRO UNICO LAVORO = IN VIA TELEMATICA APPOSITA SEZIONE RAS  
compenso < 15.000 non vi e' obbligo di prospetto paga**
- 3. COMUNICAZIONE MENSILE INPS dati retributivi= IN VIA TELEMATICA APPOSITA SEZIONE RAS  
(art.35 co.8-quinquies)**

RAPPORTO DI LAVORO  
SPORTIVO  
AREA DILETTANTISMO

art. 28 - semplificazioni



**NUOVE FUNZIONI DEL RAS** (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche)

COMUNICAZIONE AL RAS

medesimi contenuti previsti per Legge per la comunicazione al Centro  
per l'Impiego resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale  
messa a disposizione del Ministero del Lavoro

mancato adempimento = sanzioni

irrogazione: Organi di vigilanza sul lavoro, fisco e previdenza (ITL)



RAPPORTO DI LAVORO  
SPORTIVO  
AREA DILETTANTISMO

## art. 28 - semplificazioni

**DECRETO ATTUATIVO entro il 1' aprile 2023**

**individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici  
necessari a consentire gli adempimenti previsti dalle nuove funzionalità del RAS  
in materia di lavoro**

**Per le Co.Co.Co. Amministrative/gestionali dovranno essere comunicate al Centro per l'impiego ed essere iscritte sul LUL (Libro Unico del Lavoro). Queste collaborazioni non beneficiano della presunzione ex art. 28, D.Lgs. 36/2021 (18 ore settimanali)**



## DISCLAIMER

Queste diapositive sono state create per il seminario indicato in premessa

Non sono una trattazione completa ed esaustiva dell'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o utilizzate al di fuori del contesto in premesse salvo l'uso didattico per i partecipanti al seminario